



**INTESA DI COLLABORAZIONE
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
IL COMMONWEALTH DELLA PENNSYLVANIA**

La Regione Emilia-Romagna, della Repubblica Italiana e il Commonwealth della Pennsylvania, degli Stati Uniti d'America, di seguito indicate "le Parti", hanno raggiunto la presente Intesa per l'istituzione di una collaborazione amichevole.

PREMESSE

Le Parti mantengono una forte relazione commerciale e d'affari, nonché solidi legami di collaborazione in diversi settori e comparti.

I succitati scambi commerciali tra le Parti sono aumentati costantemente negli ultimi anni.

Le Parti vantano una lunga collaborazione professionale e hanno di recente concordato una più stretta collaborazione al fine di sviluppare un contesto in evoluzione che permetta loro di sostenere e migliorare reciprocamente relazioni di più ampio respiro attraverso scambi e collaborazioni governative, culturali e commerciali.

Al fine di promuovere e sviluppare relazioni istituzionali forti e durature tra le Parti a supporto degli affari e del potenziamento economico, queste ultime hanno raggiunto la seguente Intesa

**Articolo 1
Obiettivi e attività**

Gli obiettivi e le attività della presente Intesa sono volti a:

- Sostenere la collaborazione tra i cluster industriali in ogni ambito, come nelle aree delle scienze umane, il commercio di prodotti agricoli, la tecnologia e la manifattura avanzata.
- Organizzare delegazioni di imprenditori e investitori per visitare ogni località con l'obiettivo di far progredire la potenziale collaborazione nelle aree della ricerca e sviluppo, investimenti, joint venture, commercio internazionale e turismo.

Le Parti riconoscono che l'organizzazione di tali attività può richiedere ulteriori comunicazioni tra loro in merito agli obiettivi e alla logistica delle visite, le quali, in generale, dovranno essere programmate con un anticipo dai tre ai sei mesi.

Le Parti non si impegnano a finanziare tali visite. Sono invece responsabili delle spese da loro sostenute per le attività di scambio e collaborazione, a meno che non decidano diversamente in anticipo e per iscritto.

Ogni Parte nominerà una persona di contatto per gestire la comunicazione e i rapporti tra di loro.

Articolo 2

Clausola di invarianza normativa

Le Parti attueranno la presente Intesa nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dall'appartenenza del Commonwealth della Pennsylvania agli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 4
Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato e per la Parte del Commonwealth della Pennsylvania saranno comprese nel bilancio del Dipartimento per lo sviluppo comunitario ed economico (DCED), senza generare nuovi o maggiori costi per il Commonwealth della Pennsylvania o il governo degli Stati Uniti.

Articolo 5
Informativa

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 6
Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 7
Efficacia e durata

La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne richieste, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, dei regolamenti regionali esistenti.

NE

L'Intesa avrà una durata di cinque (5) anni. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno dodici (12) mesi.


Articolo 8 Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Protocollo.

Le Parti, attraverso i loro rappresentanti debitamente autorizzati, firmano di seguito la presente Intesa di collaborazione.

Firmato a 11:30 il 16 giugno 2022 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facente ugualmente fede.

**PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**



**PER IL
COMMONWEALTH DELLA
PENNSYLVANIA**

